



**COMUNE DI POZZALLO**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**ORIGINALE**

**Ordinanza Sindacale**

N. 11 del 03-07-2025

Ufficio: SERVIZIO ECOLOGIA

*Oggetto:*

**Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità. Dichiarazione di inabitabilità e ripristino lo stato dei luoghi e delle condizioni igieniche sanitarie dell'unità immobiliare sita in Pozzallo in Via Fogazzaro, n. 3.**

**IL SINDACO**

PREMESSO, che, ultimamente sono pervenute all'Ente diverse segnalazioni circa la presenza nel centro storico cittadino di un immobile ubicato in via Focazzaro, n. 3, che versa in uno stato di totale abbandono, privo di copertura, con presenza di vegetazione, rifiuti varie roditori, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica;

CONSIDERATO dall'esito di un primo sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale (relazione di servizio n. 18/2021, nota prot. n. 15155/2021) è stato accertato lo stato di abbandono del rudere e, che, da successivi accertamenti effettuati presso l'UTC la proprietà dell'immobile è risultata essere dei Sigg. [REDACTED]

CHE, malgrado approfondite ricerche, non è stato possibile rintracciare i suddetti proprietari in quanto emigrati dal Comune di Pozzallo;

CONSIDERATO che a seguito di ispezione sanitaria effettuata dai Tecnici della Prevenzione del SIAV dell'ASP di Ragusa - Servizio Igiene Ambientale, effettuata su richiesta della Polizia Locale, è stato accertato e quindi confermato che il rudere di 50 mq circa è in completo stato di abbandono, privo di ogni copertura, con parte ormai compromessa nella sua stabilità, con presenza di vegetazione spontanea, problemi di sicurezza dovute alla non presenza di chiusure che ne permettono il transito di animali randagi, roditori, parassiti, con la presenza anche cumuli di rifiuti di vario genere;

CHE, nella suddetta relazione, i tecnici della ASP ritengono indispensabile che l'area venga urgentemente bonificata, per assicurare la salute pubblica;

CHE, con ulteriore relazione di servizio prot. 8966 del 03.04.2023 il personale di Polizia Locale in collaborazione con i tecnici comunali dell'UTC di Pozzallo, dopo aver proceduto all'individuazione dei proprietari a mezzo di visure catastali, è stata rappresentata l'intracciabilità degli stessi e confermata l'urgenza della bonifica della zona;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 impone il divieto di abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
- il comma 3, del suddetto art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, recita testualmente "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- l'art. 255, comma 3 del suddetto decreto legislativo sancisce "Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti in questione, al fine di ripristinare i luoghi e le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie ed ambientali del sito, operazioni che saranno eseguite dall'Amministrazione comunale con successiva rivalsa di tutte le spese ed oneri sostenuti nei confronti degli effettivi proprietari;

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

#### **VALUTATO:**

- che per motivi di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria, sussistono le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) per il ricorso al provvedimento extra-ordinem dell'ordinanza contingibile e urgente;
- che, le particolari ragioni di celerità del procedimento derivanti dall'esigenza di ripristinare le condizioni di igiene nell'immobile in questione non consentono di dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 241/90 e ss. mm. e ii., stante l'urgenza di esecutività del provvedimento, connesso alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica e privata;

#### **VISTI:**

- il R.D. n. 1265/34 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (T.U.E.L.) in particolare l'art. 50, comma 5;
- la Legge 241/90 e ss. mm. e ii.;

Nelle sue funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

## **ORDINA**

**COMUNE DI POZZALLO - Ordinanze Sindacali - Ordinanza n. 11 del 03-07-2025** - ORIGINALE - Documento informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.Lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)".

1. L'esecuzione delle operazioni di bonifica, rimozione e smaltimento dei rifiuti e di messa in pristino dello stato dei luoghi dell'immobile sito in Pozzallo nella Via Fogazzaro, n. 3, operazioni che saranno eseguite dall'Amministrazione comunale con successiva rivalsa di tutte le spese ed oneri sostenuti nei confronti degli effettivi proprietari;
2. La rimozione dei rifiuti da parte di apposita ditta che sarà individuata dal Settore Ambiente - Servizio Ecologia e, coerentemente alla loro classificazione e caratterizzazione, dovranno essere avviati alle operazioni di recupero/smaltimento presso impianto autorizzato, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
3. Che lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno della struttura dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
4. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere attestata tramite la consegna della 4<sup>a</sup> copia del Formulario di Identificazione, redatta ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, controfirmata e datata in arrivo dall'impianto di destinazione finale. La predetta documentazione dovrà essere consegnata agli Uffici del Settore Ambiente – Servizio Ecologia del Comune di Pozzallo;
5. Dopo la rimozione e l'allontanamento dei rifiuti la ditta di manutenzione comunale dovrà rimuovere la vegetazione presente e assicurare la chiusura della porta di accesso all'abitazione medesima;

#### DISPONE CHE

1. La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio e nella sezione ordinanze sindacali del Sito Istituzionale dell'Ente Comunale, e diventa esecutiva con la sua pubblicazione;
2. Il Responsabile del Settore V Ambiente adotti i consequenziali provvedimenti di propria competenza e provveda al coordinamento delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti e bonifica del sito;
3. Il Comando di Polizia Municipale di Pozzallo effettui la vigilanza, il controllo e la verifica dell'avvenuto adempimento della presente Ordinanza ed i connessi provvedimenti di competenza;
4. Il Responsabile del Settore Tecnico provveda alla rimozione della vegetazione e alle operazioni di chiusura e messa in sicurezza dell'abitazione;
5. Il Servizio Contenzioso e Affari Legali si attivi per il recupero di tutte le spese affrontate dall'Amministrazione comunale;

#### DISPONE ALTRESI'

che copia del presente Provvedimento venga trasmesso a:

1. Comando Polizia Municipale di Pozzallo;
2. Settore V Ambiente del Comune di Pozzallo;
3. Settore Tecnico – Servizio Manutenzione;
4. Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso e Affari Legali;
5. Asp di Ragusa Servizio Igiene Ambientale (SIAV);
6. Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Ragusa;
7. Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Pozzallo;

## INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1991, il presente Provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

### **Il Responsabile del Procedimento**

*Cannizzaro Francesco*

*(Sottoscritto con firma interna)*

### **Il Sindaco**

*Ammatuna Roberto*

*(Sottoscritto con firma digitale)*



**COMUNE DI POZZALLO**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**ORIGINALE**

**Ordinanze Sindacali**

**Ordinanza**

N. 11 del 03-07-2025

Ufficio: SERVIZIO ECOLOGIA

<i>Oggetto:</i>	<b>Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità. Dichiarazione di inabitabilità e ripristino lo stato dei luoghi e delle condizioni igieniche sanitarie dell'unità immobiliare sita in Pozzallo in Via Fogazzaro, n. 3.</b>
-----------------	---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03-07-2025** al **18-07-2025**.

Pozzallo, li 03-07-2025

**Il Responsabile della Pubblicazione**

*Azzaro Concetta*

*(Sottoscritto con firma digitale)*